

CONDIZIONI DI SERVIZIO

DEI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE – RAEE PRESSO I GRANDI UTILIZZATORI

1. Oggetto ed ambito applicativo

1.1 Le presenti prescrizioni (“**Condizioni di Servizio**”) costituiscono condizioni uniformi applicabili a tutti i Grandi Utilizzatori (come definiti nella Convenzione Operativa) e descrivono le condizioni operative di dettaglio, nonché rappresentano la specifica delle condizioni tecniche che integrano le disposizioni della Convenzione Operativa in essere tra ciascun Grande Utilizzatore ed il Centro di Coordinamento che agisce in nome e per conto dei Sistemi Collettivi.

Resta peraltro inteso che, ai fini di cui all'interpretazione delle presenti Condizioni di Servizio, i termini indicati con la lettera maiuscola avranno il significato agli stessi rispettivamente attribuito nel contesto della Convenzione Operativa.

2. Requisiti del Punto di Prelievo presso i Grandi Utilizzatori

2.1 Ai fini del prelievo da parte dei Sistemi Collettivi, il Punto di Prelievo deve essere iscritto al portale del Centro di Coordinamento e garantire la suddivisione dei RAEE Illuminazione in maniera conforme ai seguenti Raggruppamenti di cui al Decreto Ministeriale n.185 del 25 settembre 2007.

Il Punto di Prelievo può gestire anche un solo Raggruppamento, mantenendo però tale suddivisione.

RAGGRUPPAMENTI	DESCRIZIONE
Raggruppamento 4	Apparecchi di illuminazione (privati delle sorgenti luminose)
Raggruppamento 5	Sorgenti luminose

2.2 Al fine di agevolare la suddivisione dei RAEE Illuminazione operata dai Grandi Utilizzatori, si indica come appartenente al raggruppamento 4 la tipologia apparecchi di illuminazione (di cui ai punti 5.1 e 5.6 dell'Allegato II del D Lgs 49/14 e ai punti 4.5 e 5.4 dell'Allegato IV del D Lgs 49/14) e come appartenente al raggruppamento 5 la tipologia sorgenti luminose (di cui ai

punti da 5.2 a 5.5 dell'Allegato II del D Lgs 49/14 e ai punti da 3.1 a 3.5 dell'Allegato IV del D Lgs 49/14).

3. Unità di Carico

3.1 Le **"Unità di Carico"** sono i contenitori forniti in comodato dai Sistemi Collettivi, tramite gli operatori di logistica dai medesimi incaricati (a titolo esemplificativo scarrabili, ceste, pallet, contenitori per lampade) secondo le modalità previste nella Convenzione Operativa ed utilizzati dai Grandi Utilizzatori per il deposito dei RAEE.

3.2 I Grandi Utilizzatori in relazione alla gestione del servizio e alla movimentazione delle Unità di Carico si impegnano espressamente, oltre a quanto già previsto nella Convenzione Operativa:

(a) ad effettuare prima dell'attivazione del servizio una compiuta valutazione dei rischi potenzialmente derivanti dalle attività svolte all'interno dei loro siti, ivi compresi i rischi di natura interferenziale derivanti dalla compresenza di più operatori in sito;

(b) ad uniformarsi a quanto previsto in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, ed in particolare dal D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, ed a mettere in atto tutto quanto necessario al fine di adeguarsi alle normative applicabili in materia di volta in volta vigenti;

(c) ad adottare tutte le misure precauzionali idonee ad rendere edotti gli operatori dei rischi derivanti dalla presenza delle Unità di Carico, dalla loro movimentazione, dalla presenza dei RAEE e delle sostanze e dai materiali nei medesimi contenuti, quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo - idonea segnaletica;

(d) a mettere in atto qualunque misura idonea a salvaguardare l'incolumità dei propri ed altrui operatori.

I Sistemi Collettivi si impegnano espressamente a far sì che i propri operatori logistici forniscano ai Grandi Utilizzatori tutte le informazioni necessarie al fine di effettuare una compiuta valutazione dei rischi anche di natura interferenziale.

3.3 Le Unità di Carico utilizzabili per i raggruppamenti sono le seguenti:

Raggruppamento	Unità di Carico
R4	Scarrabili / ceste aperte
R5	Contenitori lampade chiusi (piccolo/grande)

I Sistemi Collettivi faranno pervenire per mezzo degli operatori logistici da essi incaricati ai Grandi Utilizzatori le Unità di Carico per il contenimento dei RAEE, unitamente ad una scheda descrittiva, salvo che le informazioni siano già riportate sull'Unità di Carico stessa; tale documentazione sarà fatta pervenire contestualmente alla consegna e al posizionamento delle Unità di Carico.

I Sistemi Collettivi ed i Grandi Utilizzatori concorderanno congiuntamente, sulla base di dati indicativi quali siano le Unità di Carico che garantiscano l'ottimizzazione della gestione dei RAEE. Qualora non sia possibile concordare ciò, i Sistemi Collettivi determineranno quali siano le Unità di Carico che garantiscano tale ottimizzazione. Nel caso in cui successivamente, nel corso del servizio, i Sistemi Collettivi accertino che le Unità di Carico così determinate non garantiscano tale ottimizzazione, i Sistemi Collettivi medesimi, informando anticipatamente i Grandi Utilizzatori, avranno la facoltà di sostituire tali Unità di Carico con altre idonee a garantire l'ottimizzazione dello stoccaggio dei RAEE presso i Grandi Utilizzatori.

Nel caso di "rotazioni" insufficienti, ovvero sia di un numero molto basso di ritiri all'anno presso un Punto di Prelievo, i Sistemi Collettivi avranno la facoltà di sostituire, comunicandolo preventivamente al Grande Utilizzatore, l'Unità di Carico fornita con altra maggiormente adatta alle esigenze quantitative di tale Punto di Prelievo, di effettuare il prelievo su Unità di Carico (pallet) fornite dal Grande Utilizzatore, o di interrompere il servizio.

3.4 Non è ammesso lo stoccaggio di rifiuti a terra.

3.5 Saturazione Unità di Carico – valori in peso di buona pratica nei ritiri

I Grandi Utilizzatori – ai sensi di quanto previsto dalla Convenzione Operativa - garantiscono il raggiungimento dei pesi di buona pratica qui sotto individuati.

Resta peraltro inteso che i Sistemi Collettivi eseguiranno comunque il servizio indipendentemente dal raggiungimento dei pesi di buona pratica, per Unità di Carico, indicati qui sotto salvo dover addebitare i maggiori costi derivanti da inefficienze per mancato raggiungimento dei pesi minimi stabiliti.

Raggruppamento	Unità di Carico	Peso min. kg.
R4	Scarrabile	4000 Kg a prelievo
R4	Ceste	2000 kg a prelievo
R5	Contenitore lampade (piccolo)	80 kg

R5	Contenitore (grande)	lampade	160 kg
----	-------------------------	---------	--------

Il peso sarà pertanto verificato a destino.

Qualsiasi inefficienza derivante dal mancato raggiungimento dei pesi sopra indicati comporterà l'obbligo a carico del Grande Utilizzatore di corrispondere al Sistema Collettivo un ammontare – determinato à forfait – pari a € 150 a prelievo che non soddisfi i requisiti minimi di peso.

4. Livelli di servizio:

4.1 Di seguito sono indicati i livelli di servizio concordati tra i Sistemi Collettivi e i Grandi Utilizzatori volti a garantire la continuità del servizio ai fini del corretto perseguimento delle finalità del sistema.

4.2 Fermo restando quanto previsto dalla Convenzione Operativa, il Sistema Collettivo che non si attenga ai livelli di servizio di cui alle presenti Condizioni di Servizio in quanto non effettui *in toto* o in parte i servizi stabiliti può essere assoggettato, previa contestazione scritta da trasmettersi da parte del Grande Utilizzatore al Sistema Collettivo con copia al Centro di Coordinamento, alle sanzioni qui nel seguito descritte.

4.3 Fermo restando quanto previsto dalla Convenzione Operativa, il Grande Utilizzatore che non si attenga agli obblighi di cui alle presenti Condizioni di Servizio in quanto non consenta la corretta effettuazione dei servizi stabiliti, ovvero violi le prescrizioni indicate al fine della corretta gestione dei RAEE, può essere assoggettato, previa contestazione scritta da trasmettersi da parte del Sistema Collettivo al Grande Utilizzatore con copia al Centro di Coordinamento, alle sanzioni qui nel seguito descritte.

4.4 Ai fini dell'applicazione dei livelli di servizio, le Parti hanno concordato sulle seguenti definizioni:

a) TMI ovvero Tempo Massimo di Intervento indica il tempo massimo che – ai fini del rispetto dei livelli di servizio – intercorre tra il momento in cui una Richiesta di Intervento diventa evadibile, secondo quanto previsto al punto che segue, e il prelievo da parte dei Sistemi Collettivi;

b) Richiesta di Intervento: indica la richiesta di prelievo del Grande Utilizzatore al sistema gestito dal Centro di Coordinamento della quale saranno registrati i seguenti dati: (i) data; (ii) orario; (iii) numero di identificazione del Punto di Prelievo; (iv) raggruppamento per cui si richiede il prelievo; (v) unità di carico per cui si chiede il prelievo; (vi) numero delle unità di carico per cui si richiede il prelievo.

Si è convenuto che la Richiesta di Intervento divenga evadibile come segue:

- le Richieste di Intervento che pervengono entro le ore 12 del giorno x si intendono evadibili dal giorno x+1;
- le Richieste di Intervento che pervengono oltre le ore 12 del giorno x si intendono evadibili dal giorno x+2.

c) "Giorno Lavorativo": indica ogni giorno dal lunedì al venerdì che non sia festivo (nella località dove è ubicato il Punto di Prelievo).

d) "Orario di Apertura" indica l'orario durante il quale è possibile per chi effettua il servizio di prelievo per conto dei Sistemi Collettivi accedere al Punto di Prelievo e prelevare i RAEE Illuminazione con una disponibilità minima di otto ore giornaliere.

Per tutte le Unità di Carico vale la seguente condizione:

TIPOLOGIA RICHIESTA	TEMPO MASSIMO DI INTERVENTO DALLA CHIAMATA AL CENTRO DI COORDINAMENTO GIORNI LAVORATIVI
R4 – tutte le unità di carico	10 giorni
R5 – contenitore per lampade	10 giorni

5. Conseguenze sanzionatorie specifiche a carico delle Parti

5.1 Sanzioni a carico dei Sistemi Collettivi

Danni cagionati durante l'espletamento del Servizio

Nel caso di danneggiamento o rottura di beni ed attrezzature di proprietà del Grande Utilizzatore del Punto di Prelievo il fornitore del Sistema Collettivo si farà carico del risarcimento dei danni secondo le regole ordinarie.

5.2 Sanzioni a carico del Grande Utilizzatore

In relazione alle obbligazioni a carico del Grande Utilizzatore ai sensi della Convenzione Operativa e delle Condizioni di Servizio, le Parti hanno determinato specifici casi in cui l'inadempimento del Grande Utilizzatore sia tipizzato e la conseguenza sanzionatoria sia automaticamente predeterminata tra le Parti.

A fronte delle seguenti criticità, i Sistemi Collettivi avranno diritto di procedere all'irrogazione delle sanzioni specifiche indicate qui di seguito in tabella:

TIPO DI ANOMALIA	AZIONI CONSEGUENTI
<p>Non adeguata separazione raggruppamenti RAEE Illuminazione (presenza di rifiuto estraneo al raggruppamento) ai sensi del D.M. 185/2007.</p>	<p>Se l'anomalia è evidente al momento dell'intervento = mancato prelievo.</p> <p>Il servizio verrà eseguito quando il Punto di Prelievo avrà effettuato la separazione prevista, a seguito di ulteriore Richiesta di Intervento.</p> <p>In ogni caso, corresponsione al Sistema Collettivo di una penale di 600 €.</p>
<p>Danneggiamenti ai RAEE Illuminazione</p>	<p>Se l'anomalia è evidente al momento dell'intervento = mancato prelievo e svuotamento dell'Unità di Carico dal rifiuto danneggiato da parte del Punto di Prelievo.</p> <p>Corresponsione al Sistema Collettivo di una penale di 300 €.</p>
<p>Mancato rispetto dell'orario di apertura per il prelievo</p>	<p>Corresponsione al Sistema Collettivo di una penale di 300 € ed annullamento Richiesta di Intervento con comunicazione di riapertura di una nuova Richiesta di Intervento.</p>
<p>Tempi di sosta non giustificati oltre 1h 30m</p>	<p>Corresponsione al Sistema Collettivo di una penale di 50 € per ogni ulteriore mezz'ora di ritardo. Se il prelievo non viene eseguito corresponsione al Sistema Collettivo di una penale di 300 € ed annullamento Richiesta di Intervento con comunicazione di riapertura di una nuova Richiesta di Intervento.</p>
<p>Presenza di rifiuti diversi dai RAEE</p>	<p>Se l'anomalia è evidente al momento dell'intervento = mancato prelievo. Il servizio verrà eseguito quando il Punto di Prelievo avrà effettuato la separazione prevista, a seguito di ulteriore Richiesta di Intervento.</p> <p>Corresponsione al Sistema Collettivo di una penale di 300 €.</p>

	Se l'anomalia non è evidente al momento dell'intervento addebito diretto ed immediato costi ulteriori per gestione rifiuti.
Danneggiamento dell'Unità di Carico	Risarcimento dei danni.

5.3 Fermo quanto previsto nella Convenzione Operativa e specificamente all'art. 7 che segue, il servizio dovrà svolgersi nel pieno rispetto della normativa sulla sicurezza del lavoro e della Normativa Ambientale.

Il mancato rispetto di tali norme consentirà ai Grandi Utilizzatori o ai Sistemi Collettivi di sospendere immediatamente l'esecuzione del servizio stesso; tale sospensione dovrà essere comunicata al Centro di Coordinamento.

5.4 Per ogni contestazione dovrà essere utilizzato il sistema creato e messo a disposizione sul proprio portale dal Centro di Coordinamento.

6. Documentazione

6.1. Il Formulario di Identificazione Rifiuti verrà fornito e compilato dal trasportatore sulla base delle indicazioni del Grande Utilizzatore, in qualità di produttore del rifiuto, il quale ha l'obbligo di classificare il rifiuto stesso e di sottoscrivere il documento.

6.2. E' necessaria la consegna al Grande Utilizzatore del Punto di Prelievo della seguente documentazione, per esigenze normative ed amministrative:

- Quarta copia del FIR nei termini di legge.

6.3. Gli operatori incaricati del servizio da parte dei Sistemi Collettivi indicheranno nel FIR, redatto per ciascun prelievo, il Sistema Collettivo intermediario senza detenzione e la sigla del raggruppamento trasportato.

6.4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 7 che segue i trasportatori che saranno impiegati direttamente o indirettamente dai Sistemi Collettivi per il prelievo dei RAEE dai Grandi Utilizzatori dovranno essere regolarmente iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria necessaria per trasportare i RAEE Illuminazione oggetto di prelievo ed analogamente gli impianti di destinazione devono essere autorizzati ed operare ai sensi della Normativa Ambientale e nel rispetto delle specifiche tecniche di cui all'Accordo sottoscritto tra il CdC RAEE e gli organi di rappresentanza dei recuperatori.

7. Obblighi delle Parti

7.1 *Impegni dei Sistemi Collettivi in relazione agli operatori che svolgono il servizio*

Gli operatori che svolgono il servizio per conto dei Sistemi Collettivi dovranno:

- essere iscritti al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. (ovvero nel corrispondente Registro del Paese di stabilimento);
- osservare tutte le norme tecniche, previste dalle leggi vigenti, in materia di sicurezza e antinfortunistica sul lavoro, di previdenza per i lavoratori impiegati nello svolgimento del servizio, di protezione ambientale;
- formare adeguatamente il personale impiegato nello svolgimento del servizio sia in materia di sicurezza sul lavoro che in materia di salvaguardia ambientale;
- possedere mezzi idonei in relazione alle Unità di Carico ed alle modalità di caricamento e trasporto concordate;
- predisporre e consegnare al Grande Utilizzatore, prima dell'inizio del servizio, la documentazione necessaria ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 81 del 2008 in modo da minimizzare i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- possedere idonea iscrizione all'Albo Gestori Ambientali e osservare la Normativa Ambientale incluse le prescrizioni impartite nelle proprie autorizzazioni al trasporto;
- rendere disponibili le autorizzazioni al trasporto dei rifiuti al Grande Utilizzatore prima dell'attivazione del servizio e comunicare in via anticipata ogni variazione significativa. In caso contrario il Punto di Prelievo si riserva di controllare le autorizzazioni all'atto del carico ed eventualmente di non fare procedere al caricamento del mezzo (in tali casi non potrà essere reclamato il superamento del tempo massimo di sosta);
- rendere disponibile copia delle autorizzazioni dei siti/impianti di stoccaggio, trattamento e recupero dei RAEE prima dell'attivazione del servizio e comunicare in via anticipata ogni variazione significativa. In caso contrario il Punto di Prelievo si riserva di controllare le autorizzazioni all'atto del carico ed eventualmente di non fare procedere al caricamento del mezzo (in tali casi non potrà essere reclamato il superamento del tempo massimo di sosta);
- possedere adeguata copertura assicurativa (RCT ed RCO);
- osservare tutte le altre norme vigenti connesse all'espletamento del servizio.

7.2 Impegni dei Grandi Utilizzatori in relazione al Punto di Prelievo:

Il Grande Utilizzatore che riceve il servizio presso il Punto di Prelievo dovrà:

- osservare le norme tecniche, previste dalle leggi vigenti, in materia di sicurezza e antinfortunistica sul lavoro, di previdenza per i lavoratori impiegati nello svolgimento del servizio, di protezione ambientale;
- formare il personale impiegato nel Punto di Prelievo sia in materia di sicurezza sul lavoro che in materia di salvaguardia ambientale;
- predisporre e consegnare all'impresa incaricata dal Sistema Collettivo dell'esecuzione del servizio, prima dell'inizio del servizio, il "piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori", ed allegarlo, mediante upload sul sito www.cdcrree.it quando disponibile, alla documentazione contrattuale costituita dalla Convenzione Operativa e dalle presenti Condizioni di Servizio, redatto anche sulla base di quanto disposto in calce sub II), e coordinare gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro anche ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 81 del 2008, in modo da minimizzare i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- nominare e comunicare un Referente Operativo, ovvero un tecnico non operativo, al quale è affidato il compito di coordinare il personale e garantire il rispetto di quanto legato all'esecuzione del servizio da parte dei Sistemi Collettivi, e che dovrà garantire la propria disponibilità per necessità correlate ai servizi;
- osservare tutte le altre norme vigenti connesse all'espletamento del servizio da parte dei Sistemi Collettivi.